

Delibera n. 568/11/CONS

Ordinanza ingiunzione alla società HOP Mobile S.r.l. per la violazione dell'articolo 2, comma 4, lettera b), dell'allegato A alla delibera n. 179/03/CSP
(proc. sanzionatorio n. 27/11/DIT)

L'AUTORITÀ

NELLA seduta di Consiglio del 3 novembre 2011;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*", ed in particolare l'articolo 1, comma 6, lettera c), n.14;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante "*Codice delle comunicazioni elettroniche*";

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante "*Modifiche al sistema penale*";

VISTO il regolamento in materia di procedure sanzionatorie di cui alla delibera n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006 e successive modificazioni, nel testo coordinato allegato alla delibera n. 130/08/CONS;

VISTO il regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, approvato con delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la delibera dell'Autorità n. 331/09/CONS, del 25 giugno 2009, recante "*Definizione delle modalità e dei requisiti per l'accreditamento di soggetti indipendenti titolari di motori di calcolo per la comparazione dei prezzi dei servizi di comunicazione elettronica*";

VISTO l'atto di contestazione del Direttore della Direzione tutela dei consumatori n. 27/11/DIT, ed il relativo verbale di accertamento, del 15 giugno 2011, notificato in pari data alla società Hop Mobile s.r.l., con sede in via Cefalonia, 70 – 25124 - Brescia (BS), con il quale è stata contestata, la violazione dell'articolo 2, comma 4, lettera b), dell'Allegato A alla delibera n. 179/03/CSP, per non aver mai provveduto ad inviare all'Autorità lo schema della carta dei servizi che non risulta, altresì, essere presente sul proprio sito internet; condotta sanzionabile ai sensi dell'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249;

VISTA la memoria difensiva della società Hop Mobile s.r.l. registrata in data 28 luglio 2011 al prot. n. 39499;

CONSIDERATO quanto segue:

I. Deduzioni della società Hop Mobile s.r.l.

La società Hop Mobile s.r.l. nella propria memoria si limita ad una descrizione dell'attività economica dell'azienda, che consiste principalmente nella vendita di SIM con marchio "Hop Mobile" e nella rivendita di traffico telefonico internazionale di operatori mobili non italiani. Tale attività economica è sempre stata svolta dalla società Eko Mobile s.r.l. unipersonale il cui unico socio è proprietario anche della società Hop Mobile s.r.l..

In allegato alla memoria inoltre l'operatore, si impegna, tra l'altro, a regolarizzare la propria posizione al R.O.C. e produce, lo schema della propria Carta Servizi.

In conclusione, la società Hop Mobile chiede, a fronte della cessazione della condotta contestata e degli impegni di regolarizzazione della propria iscrizione al R.O.C. di archiviare il procedimento sanzionatorio anche in considerazione delle disagiate condizioni economiche dell'azienda.

II. Valutazioni dell'Autorità in merito alla fattispecie in esame.

La vendita di SIM per la telefonia mobile con il proprio marchio d'operatore è un'attività economica analoga a quella degli operatori mobili virtuali, che rivendano con proprio marchio servizi di altri operatori attraverso l'acquisto di servizi di roaming ed hosting sulla rete di questi ultimi. Tali operatori, in forza di un costante rapporto con i propri clienti sono tenuti, ai sensi della regolamentazione vigente, alla pubblicazione sul proprio sito aziendale ed alla comunicazione all'Autorità del proprio schema di Carta Servizi.

Pertanto, quanto contestato pur venendo meno la violazione a seguito dell'inoltro dello schema della Carta dei Servizi, non consente di procedere all'archiviazione del presente procedimento sanzionatorio ma può essere valutata, congiuntamente agli ulteriori impegni di regolarizzazione della propria posizione al Registro degli Organismi di Comunicazione, e della propria situazione economico-finanziaria per la commisurazione della sanzione.

Per quanto sopra esposto, le giustificazioni addotte dalla società Hop Mobile s.r.l. non risultano meritevoli di accoglimento.

RITENUTO, pertanto, che ricorrono i presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dell'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249;

CONSIDERATO quanto segue ai fini della irrogazione della sanzione e della sua quantificazione:

1. con riferimento alla gravità della violazione, va rilevato che il comportamento della società è consistito nel non aver mai provveduto ad inviare all'Autorità lo schema della carta dei servizi che non risulta, altresì, essere presente sul proprio sito internet;

2. relativamente all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, va tenuto conto che l'operatore, sebbene solo successivamente alla notifica dell'atto di avvio del presente procedimento sanzionatorio, ha provveduto ad inviare lo schema della Carta Servizio così come prescritto dall'articolo 2, comma 4, lettera b), dell'Allegato A alla delibera n. 179/03/CSP;

3. con riferimento alla personalità dell'agente, Hop Mobile s.r.l. è dotata di una organizzazione interna e di risorse idonee a garantire il rispetto puntuale degli obblighi di cui alla delibera n. 179/03/CSP;

4. in ordine alle condizioni economiche dell'agente, si ritiene che la situazione patrimoniale della società Hop Mobile s.r.l. sia tale da poter senza dubbio sostenere la sanzione prevista per la violazione contestata, pur ritenendola sufficientemente afflittiva in misura del minimo edittale;

RITENUTO, pertanto, di dover determinare la sanzione amministrativa pecuniaria, per la violazione contestata, nella misura pari al minimo edittale, previsto -dall'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, equivalente ad euro 10.329,14 (diecimilatrecentoventinove/14) in relazione agli usuali criteri per la determinazione della sanzione di cui all'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione tutela dei consumatori;

UDITA la relazione dei Commissari Gianluigi Magri e Sebastiano Sortino relatori ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorità;

ORDINA

alla società Hop Mobile s.r.l., con sede in via Cefalonia, 70 – 25124 - Brescia (BS), di pagare la somma di euro 10.329,14 (diecimilatrecentoventinove/14), quale sanzione amministrativa pecuniaria irrogata ai sensi dall'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, per la violazione dell'articolo 2, comma 4, lettera b), dell'Allegato A alla delibera n. 179/03/CSP;

DIFFIDA

la società Hop Mobile s.r.l. ad ottemperare agli obblighi previsti dall'art. 2, comma 4 dell'Allegato A alla delibera n. 179/03/CSP

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma sul c/c n. 871012 ovvero tramite versamento sul c/c bancario intestato alla predetta Sezione di Tesoreria e corrispondente al codice IBAN IT5400100003245348010237900, con imputazione al capitolo 2379 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale “Sanzione amministrativa articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, irrogata dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni – Del 568/11/CONS”, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell’articolo 27 della citata legge 24 novembre 1981, n. 689.

Entro il termine di giorni dieci dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest’Autorità quietanza dell’avvenuto versamento, indicando come riferimento “Delibera n. 568/11/CONS”.

Ai sensi dell’articolo 135, comma 1, lett. b), del Codice del processo amministrativo, approvato con d. l.vo 2 luglio 2010, n. 104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Ai sensi dell’articolo 119 del medesimo Codice il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata nel sul sito web dell’Autorità: www.agcom.it.

Roma, 3 novembre 2011

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

I COMMISSARI RELATORI
Gianluigi Magri
Sebastiano Sortino

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola